Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 15 febbraio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1963, n. 2174.

Determinazione del numero di nuclei regionali di polizia tributaria della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 328, concernente la determinazione dei comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 87, concernente l'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza sono così determinati:

n. 7 Zone;

n. 17 Legioni;

n. 5 Nuclei regionali di polizia tributaria.

Art. 2.

Il decreto presidenziale 28 febbraio 1961, n. 328, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1963

SEGNI

MARTINELLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 165. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1963, n. 2175.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pio X, sita nel comune di Udine.

N. 2175. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pio X, sita nel comune di Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1963, n. 2176.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Bambino Gesù, in località Perticata del comune di Carrara (Massa Carrara).

N. 2176. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Apuania in data 24 aprile 1963, integrato con dichiarazione della stessa data, relativo alla erezione della Parrocchia del Bambino Gesù, in località Perticata del comune di Carrara (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1963, n. 2177.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di San Francesco d'Assisi, sita nel comune di Enna.

N. 2177. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di San Francesco d'Assisi, sita nel comune di Enna.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1963, n. 2178.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa « Cristo Re », con sede in Roma.

N. 2178. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa « Cristo Re », con sede in Roma, del Commissariato Generale per il Terz'Ordine Francescano dei Frati Minori.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1964, n. 4.

Mutamento della denominazione del comune di Bassano di Sutri in quella di « Bassano Romano », in provincia di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Bassano di Sutri (Viterbo) in data 30 ottobre 1962, n. 23, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Bassano Romano »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Viterbo in data 9 marzo 1963, n. 149, con la quale è stato espresso parere in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dello interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Bassano di Sutri, in provincia di Viterbo, è mutata in quella di « Bassano Romano ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1964

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 140. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 5.
Rettifica di confine fra i comuni di Presezzo e di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Presezzo e di Ponte San Pietro (Bergamo) in data 6 ottobre 1962, rispettivamente, numeri 63 e 178, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni;

Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Bergamo in data 7 febbraio 1963, n. 29, con la quale è stato espresso parere in ordine alla rettifica di confine in parola;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 agosto 1963, numero 2027;

Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dello interno;

Decreta:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Presezzo e di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Presezzo e di Ponte San Pietro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1964

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 142. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964.
Costituzione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato dall'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 647, concernente l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, modificata con legge 25 luglio 1952, n. 949;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato dall'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è costituito come segue:

1) on. Giulio Pastore, Ministro senza portafoglio, presidente;

2) on. dott. Antonio Giolitti, Ministro per il bilancio;

3) on. dott. Emilio Colombo, Ministro per il tesoro;

4) on. prof. dott. Luigi Gui, Ministro per la pubblica istruzione;

5) on. dott. Giovanni Pieraccini, Ministro per i lavori pubblici;

6) on. dott. Mario Ferrari-Aggradi, Ministro per l'agricoltura e le foreste;

7) on. prof. dott. Giuseppe Medici, Ministro per l'industria ed il commercio;

8) on. avv. prof. Giacinto Bosco, Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

9) on. avv. prof. Giorgio Bo, Ministro per le partecipazioni statali;

10) on. avv. Achille Corona, Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1964

SEGNI

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1964
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 174

(1807)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1964.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle ex Federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1946, con il quale l'on. Di Vittorio Giuseppe è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in rappresentanza della categoria dei lavoratori della agricoltura;

Vista la lettera dell'Ufficio stralcio delle liquidazioni delle ex Confederazioni dei lavoratori in data 22 novembre 1963, n. 30480, con la quale viene indicato come membro del predetto Comitato di sorveglianza l'on. Novella Agostino in sostituzione dell'on. Di Vittorio Giuseppe, deceduto;

Decreta:

L'on. Novella Agostino è nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle ex Federazioni nazionali già ad essa aderenti, in rappresentanza della categoria dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione dell'on. Di Vittorio Giuseppe, deceduto.

Roma, addì 13 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

(1801)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1964.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle ex Federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visti i decreti ministeriali 26 ottobre 1945 e 15 aprile 1948, con i quali il rag. Bonchio Virgilio è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle ex Federazioni nazionali già ad essa aderenti in rappresentanza dei creditori chirografari;

Vista la lettera dell'Ufficio stralcio delle liquidazioni delle ex Confederazioni dei lavoratori in data 22 novembre 1963, n. 30480, con la quale viene indicato come membro del predetto Comitato di sorveglianza il dott. Mezzabarba Emilio in sostituzione del rag. Bonchio Virgilio, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Mezzabarba Emilio viene nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle ex Federazioni nazionali già ad essa aderenti in sostituzione del rag. Bonchio Virgilio, dimissionario, e in rappresentanza dei creditori chirografari.

Roma, addì 13 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

(1796)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1964.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle ex Federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visti i decreti ministeriali 10 settembre 1946 e 15 aprile 1948, con i quali il rag. Catalani Guido è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle ex Federazioni nazionali già ad essa aderenti, in rappresentanza dei creditori chirografari;

Vista la lettera dell'Ufficio stralcio della liquidazione delle cessate Confederazioni dei lavoratori in data 22 novembre 1963, n. 30480, con la quale viene indicato come membro del suddetto Comitato di sorveglianza il dott. Mezzabarba Emilio in sostituzione del rag. Catalani Guido, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Mezzabarba Emilio è nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle ex Federazioni nazionali già ad essa aderenti in sostituzione del rag. Catalani Guido, dimissionario, e in rappresentanza dei creditori chirografari.

Roma, addì 13 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

(1804)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1964.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori del commercio e delle ex Federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visti i decreti ministeriali 22 febbraio 1946 e 15 aprile 1948, con i quali il sig. Baldelli Mario è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori del commercio e delle ex Federazioni nazionali già ad essa aderenti, in rappresentanza della categoria dei lavoratori del commercio;

Vista la lettera dell'Ufficio stralcio della liquidazione delle cessate Confederazioni dei lavoratori in data 22 novembre 1963, n. 30480, con la quale viene indicato come membro del predetto Comitato di sorveglianza il sig. Tesei Renato in sostituzione del sig. Baldelli Mario, deceduto;

Decreta:

Il sig. Tesei Renato è nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori del commercio e delle ex Federazioni nazionali già ad essa aderenti, in sostituzione del sig. Baldelli Mario, deceduto, e in rappresentanza della categoria dei lavoratori del commercio.

Roma, addì 13 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

(1799)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 28 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: De Cocci

(1495)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1964.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta S.I.P.M.A. - Società Italiana per la Meccanizzazione Agricola - Milano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta S.I.P.M.A. - Società Italiana per la Meccanizzazione Agricola, via Cosenz, 44, Milano, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merce dall'estero del valore di franchi francesi 233.684.000 duecentotrentatremilioniseicentottantaquattromila franchi) (un solo trasferimento);

Visto gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova della avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni limitatamente all'importo di nuovi franchi francesi 44.491,62 (quarantaquattromilaquattrocentonovantuno e sessantadue centesimi);

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione pari al 10% dell'esborso valutario di nuovi franchi francesi 44.491,62 (quarantaquattromilaquattrocentonovantuno franchi e sessantadue centesimi) prestatta dalla ditta S.I.P.M.A. - Società Italiana per la Meccanizzazione Agricola - Milano.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1964

Il Ministro: Mattarella

(1747)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale del fiume Trebbia, in comune di Piacenza.

Con decreto 14 novembre 1963, n. 903/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale del fiume Trebbia, segnato nel catasto del comune di Piacenza, al foglio 43, in fregio al mappale 10, di Ha. 0.48.80, ed indicato, in tinta gialla, nella planimetria rilasciata il 21 gennaio 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1753)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Aci Catena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1964, il comune di Aci Catena (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1599)

Autorizzazione alla provincia di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1964, la provincia di Siena, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 208.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1601)

Autorizzazione alla provincia di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1964, la provincia di Forlì, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 218.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1602)

Autorizzazione alla provincia di Pesaro e Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1964, la provincia di Pesaro e Urbino, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.258.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1603)

Autorizzazione alla provincia di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1964, la provincia di Modena, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 875.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1604)

Autorizzazione al comune di Stornarella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Stornarella (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.973.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1551)

Autorizzazione al comune di Alliste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Alliste (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.906.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1552)

Autorizzazione al comune di Supersano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Supersano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1553)

Autorizzazione al comune di Santa Cesarea Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Santa Cesarea Terme (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1554)

Autorizzazione al comune di Morciano di Leuca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Morciano di Leuca (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1555)

Autorizzazione al comune di Urbisaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Urbisaglia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.987.531, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1556)

Autorizzazione al comune di Treia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Treia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.946.897, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1557)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Pontano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Sant'Angelo in Pontano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.876.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1558)

Autorizzazione al comune di Gubbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1964, il comune di Gubbio (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1559)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1964, il comune di Foligno (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 318.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1560)

Autorizzazione al comune di Colle di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Colle di Tora (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.165.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1561)

Autorizzazione al comune di Pescorocchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1964, il comune di Pescorocchiano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.290.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1562)

Autorizzazione al comune di Crespino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1964, il comune di Crespino (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1563)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Conza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Castelnuovo di Conza (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.038.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1564)

Autorizzazione al comune di Trequanda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Trequanda (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.865.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1565)

Autorizzazione al comune di Montespertoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Montespertoli (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.128.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1546)

Autorizzazione al comune di Greve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Greve (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.396.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1547)

Autorizzazione al comune di Monte Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1964, il comune di Monte Sant'Angelo (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1548)

Autorizzazione al comune di Volturino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Volturino (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1550)

Autorizzazione al comune di Cinquefrondi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1964, il comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1600)

Autorizzazione al comune di Villanova del Battista ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1963, il comune di Villanova del Battista (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1605)

Autorizzazione al comune di Puglianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1963, il comune di Puglianello (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.704.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1606)

Autorizzazione al comune di Circello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Circello (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.925.065 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1607)

Autorizzazione al comune di Brione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1963, il comune di Brione (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.660.175 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1608)

Autorizzazione al comune di Canna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Canna (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.193.515 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1610)

Autorizzazione al comune di Cetraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1964, il comune di Cetraro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1611)

Autorizzazione al comune di Laino Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1964, il comune di Laino Castello (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.249.090 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1612)

Autorizzazione al comune di Calenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Calenzano (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1613)

Autorizzazione al comune di Prata d'Ansidonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Prata d'Ansidonia (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.137.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1616)

Autorizzazione al comune di Roccastrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1964, il comune di Roccastrada (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.950.253, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1614)

Autorizzazione al comune di Massa d'Albe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Massa d'Alba (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.188.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1615)

Autorizzazione al comune di Rocca di Mezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.053.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1617)

Autorizzazione al comune di Sante Marie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Sante Marie (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.444.003, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1618)

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare la porzione di un immobile

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.24/325 del 22 gennaio 1964, sentito il parere del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Gorizia, ai numeri civici 7 e 9 di via Locchi, di proprietà del sig. Giovanni Mattiroli, per un prezzo non superiore a L. 13.650.000 (tredicimilioniseicentocinquantamila).

(1068)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1963, il comune di San Ferdinando di Puglia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.035.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 5665 della *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 2 dicembre 1963.

(1549)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1963, numero 27693/5386, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Spagnoletti-Zeuli Ferdinando, nato in Andria il 1° dicembre 1909 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estese mq. 15.540 riportate in catasto alla particella n. 3 parte del foglio di mappa n. 102 e alle particelle numeri 34/*e*, 20/*a*, 20/*c*, 20/*e*, 20/*g*, 20/*i*, 20/*m*, 20/*o*, 20/*q* del foglio di mappa n. 99 ed alle particelle numeri 17/*a*, 17/*c*, 173 1/2 e 173 1/2 del foglio di mappa n. 100 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 165, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 150 e 160.

(1586)

Revoca di divieto di caccia e uccellagione nella zona di San Giovanni al Natisone (Udine)

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1964 il divieto di caccia e uccellagione, disposto con il decreto ministeriale 2 agosto 1962, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sui fondi siti nella provincia di Udine, della estensione di ha. 614, compresi nel comune di San Giovanni al Natisone, già facenti parte della riserva di caccia intestata al sig. Walfredo De Puppi (Udine 40), viene revocato.

(1507)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Gianfranco Coli, nato a Scandicci (Firenze) il 27 novembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Firenze in data 20 dicembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(1050)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Revisione di talune categorie di veicoli per l'anno 1964

In applicazione dell'art. 55 del testo unico delle Norme sulla disciplina stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e dell'art. 351 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) debbono essere sottoposti alla visita e prova di revisione nel corrente anno 1964 i veicoli delle classi appresso specificate:

I. — VEICOLI SOGGETTI ALLA VISITA E PROVA DI REVISIONE

Sono soggetti alla visita a prova di revisione i veicoli delle seguenti classi:

a) *Motoveicoli*:

Motocarri, motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, motocicli e motocarrozzette da locare senza conducente, motocarrozzette da noleggiare con conducente, motocarrozzette ad uso pubblico in servizio da piazza.

b) *Autoveicoli*:

Autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, autosnodati, autobus (anche se ad uso privato in servizio da noleggio con conducente ovvero ad uso privato e destinati al servizio di istituti, alberghi, collettività, ecc.), autovetture da locare senza conducente, autovetture da noleggiare con conducente, autovetture ad uso pubblico in servizio da piazza (taxi), autovetture munite di dispositivi per l'alimentazione con combustibili in pressione o gassosi (autovetture alimentate a metano oppure con gas di petrolio liquefatti). Per quest'ultime autovetture si precisa che la revisione potrà, a richiesta dell'utente ,essere estesa a tutto il veicolo e non limitata alla sola parte relativa all'impianto di alimentazione, ciò allo scopo di evitare che le autovetture di cui trattasi debbano essere presentate anche alla revisione quinquennale.

c) *Rimorchi*:

Rimorchi per trasporto di persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporto di persone e di cose, rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, anche se costruiti in modo tale che parte del peso gravi sul veicolo trattore e perciò denominati « semirimorchi ».

Sono esclusi dall'obbligo della revisione per l'anno 1964 i carrelli-appendice.

d) *Veicoli eccezionali*:

Veicoli (azionati da motore proprio oppure rimorchiati) di cui all'art. 10, lettera *c*) del citato testo unico 15 giugno 1959, n. 393, che superano le dimensioni od i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33.

Per tali veicoli, in occasione della visita di revisione, saranno da rilasciare — ai sensi dell'art. 58, comma quinto del testo unico — le carte di circolazione regolamentari modello MC 810, in sostituzione dei « certificati tecnici » mod. MC-TE 07 qualora detta sostituzione non sia stata già effettuata, e dovrà quindi essere provveduto alla relativa immatricolazione.

II. — DIARIO DELLE REVISIONI

La revisione dei veicoli per l'anno 1964 avrà inizio il 1° febbraio 1964 e dovrà essere ultimata entro le date indicate, per ciascuna classe di veicoli, nella tabella seguente:

ENTRO IL:	CLASSE DEI VEICOLI
30 aprile 1964	Motocarri, motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici
31 maggio 1964	Autocarri con portata fino a 5 quintali
30 giugno 1964	Autocarri con portata superiore a 5 quintali e fino a 15 quintali
31 luglio 1964	Autocarri con portata superiore a 15 quintali e fino a 25 quintali
30 settembre 1964	Autocarri con portata superiore a 25 quintali, trattori stradali, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, autosnodati (esclusi quelli per trasporto di persone), rimorchi (esclusi quelli per trasporto di persone) e semirimorchi, veicoli eccezionali
31 ottobre 1964	Motocicli e motocarrozzette da locare senza conducente, motocarrozzette da noleggiare con conducente, motocarrozzette ad uso pubblico in servizio da piazza, autovetture da locare senza conducente, autovetture da noleggiare con conducente, autovetture ad uso pubblico in servizio da piazza
30 novembre 1964	Autobus, autosnodati per trasporto di persone, rimorchi di autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autovetture alimentate a metano o con G.P.L.

Si precisa che la revisione verrà eseguita anche se un veicolo viene presentato in anticipo rispetto al periodo assegnato alla classe cui appartiene.

III. — MODALITA' E RISULTATI DELLA VISITA DI REVISIONE

Analogamente a quanto è già stato effettuato in occasione delle precedenti revisioni, sarà accertato se sussistono, nei veicoli di cui al precedente capitolo I) le condizioni generali di sicurezza per la circolazione e di silenziosità nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge.

Subordinatamente all'esito della visita sul documento di circolazione sarà apposto il timbro relativo.

1° *Revisione regolare*:

Quando in sede di visita di revisione risulta accertato, che sussistono le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità del veicolo (art. 55 testo unico), sul documento di circolazione sarà apposto il timbro « REVISIONE REGOLARE ».

2° *Revisione ripetere*:

a) Qualora il risultato della visita di revisione non sia stato soddisfacente, ma le anormalità o i difetti riscontrati risultino tali da non compromettere gravemente la *sicurezza della circolazione* e siano eliminabili mediante adeguata opera di riparazione, sul documento di circolazione sarà apposto il timbro « REVISIONE RIPETERE ».

In tal caso, l'utente dovrà presentare il veicolo ad una seconda visita di revisione entro il termine strettamente necessario per effettuare la riparazione. Tale termine risulta indicato sulla licenza di circolazione nell'apposito spazio previsto nel corpo del timbro stesso.

b) Qualora il risultato della visita di revisione non sia stato soddisfacente e le anormalità o i difetti riscontrati risultano tali da *compromettere gravemente* la sicurezza della circolazione, ma comunque eliminabili mediante adeguati lavori di riparazione, sul documento di circolazione sarà, analogamente al caso precedente, apposto il timbro: « REVISIONE RIPETERE », ma il veicolo verrà SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE FINO A NUOVA VISITA CON ESITO FAVOREVOLE e all'interessato verrà rilasciata un'autorizzazione che gli consenta di raggiungere col veicolo il luogo da lui stesso indicato per effettuare le necessarie riparazioni.

Analoga procedura verrà adottato per i veicoli (nel caso di revisione RIPETERE) qualora vengano presentati a revisione dopo la data di scadenza stabilita per la categoria di appartenenza.

3° *Revisione negativa*:

Qualora gli accertamenti effettuati in sede di revisione abbiano esito negativo, in quanto il veicolo presenta anormalità o difetti che non solo compromettono gravemente la sicurezza della circolazione, ma appaiono anche di natura e gravità tali da *non risultare eliminabili* in senso assoluto, sul documento di circolazione verrà apposto il timbro « REVISIONE NEGATIVA » e verrà disposta la *revoca* del documento di circolazione ai sensi del secondo comma, lettera *a*), dell'art. 65 del citato testo unico.

Non sono sottoposti all'obbligo della visita di revisione per l'anno 1964 i veicoli delle classi indicate che siano stati *sottoposti a visita a prova* (*collaudo*), ovvero quei veicoli nuovi di fabbrica per i quali, comunque, sia stato rilasciato il documento di circolazione, durante lo stesso anno.

(1749)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Corso dei cambi del 14 febbraio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,48	622,46	622,50	622,47	622,47	622,48	622,47	621,95	622,48	622,47
$ Can.	576,28	576,15	576 —	576,10	575,60	576,20	576,20	573 —	576,15	576,20
Fr. Sv.	144,01	143,95	143,96	143,9375	143,98	143,88	143,95	143,85	143,88	143,95
Kr. D.	90,03	89,99	90,02	89,99	90 —	90,01	89,97	89,95	90,02	90,05
Kr. N.	86,93	86,92	86,90	86,93	87 —	86,93	86,91	86,75	86,93	86,93
Kr. Sv.	120,13	120,02	120,05	120,05	120,05	120,12	120,04	119,90	120,11	120,15
Fol.	172,65	172,70	172,725	172,715	172,70	172,67	172,715	172,52	172,67	172,65
Fr. B.	12,49	12,491	12,4925	12,49125	12,485	12,49	12,48875	12,37	12,48	12,495
Franco francese	127,03	127,03	127,06	127,035	127 —	127,03	127,03	126,95	127,03	127,03
Lst.	1741,75	1741,50	1741,50	1741,60	1741,25	1741,70	1741,40	1741,15	1741,70	1741,35
Dm. occ.	156,70	156,70	156,715	156,7075	156,70	156,71	156,70	156,62	156,71	156,70
Scell. Austr.	24,08	24,08	24,08	24,09	24,05	24,09	24,091	24,07	24,08	24,085
Escudo Port.	21,72	21,72	21,73	21,725	21,70	21,72	21,7225	21,60	21,72	21,73

Media dei titoli del 14 febbraio 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	109,725
Redimibile 3,50 % 1934	88,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,50
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,625

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 febbraio 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,47
1 Dollaro canadese	576,15
1 Franco svizzero	143,944
1 Corona danese	89,98
1 Corona norvegese	86,92
1 Corona svedese	120,045
1 Fiorino olandese	172,715
1 Franco belga	12,49
1 Franco francese	127,032
1 Lira sterlina	1741,50
1 Marco germanico	156,704
1 Scellino austriaco	24,09
1 Escudo Port.	21,724

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Tivoli (Roma).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 ottobre 1963, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Tivoli (Roma);

Visto il decreto ministeriale in data 16 gennaio 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 ed 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Tivoli, nell'ordine appresso indicato:

	Candidato		Punti	
1.	Di Conza dott. Beniamino	punti	82,55	su 132
2.	Caimmi dott. Luigi	»	81,10	»
3.	Varone dott. Domenico	»	80,96	»
4.	Boeri dott. Sergio	»	80,71	»
5.	Bello dott. Pietro	»	78,09	»
6.	Lo Iacono dott. Domenico	»	78 —	»
7.	Pieschi dott. Antonio	»	77,95	»
8.	Cappiello dott. Attilio	»	77,42	»
9.	Rondinini dott. Aleardo	»	77,13	»
10.	Rabacchino dott. Ferdinando	»	77,11	»
11.	Fiorica dott. Alfonso	»	76,50	»
12.	Lugli dott. Giuseppe	»	76,21	»
13.	Ferri dott. Raffaele	»	76,05	»
14.	Monaco dott. Settimio	»	75,96	»
15.	Colonna Giovanni	»	75,50	»
16.	Lombardi dott. Antonio	»	74,81	»
17.	Cacciatore dott. Vincenzo	»	74,65	»
18.	Patrizi dott. Amedeo	»	74,45	»
19.	Laudante dott. Carmine	»	74,28	»
20.	Alagna dott. Gaetano	»	73,75	»
21.	Calvano Carlo	»	73,58	»
22.	Schlitzer dott. Pasquale	»	72,96	»
23.	Manfredi dott. Francesco	»	72,22	»
24.	Coppa dott. Gerardo	»	71,92	»
25.	Sodaro dott. Francesco	»	71,67	»
26.	Pacileo dott. Vincenzo	»	71,51	»
27.	Campanella dott. Giovanni, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	71,50	»
28.	Ferrigni dott. Giovanni, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	71,50	»
29.	Bergamini dott. Menelao	»	71,50	»
30.	Passarelli Igino	»	71,22	»
31.	Cerrutti dott. Carlo	»	71,13	»
32.	Ferruzza dott. Antonino	»	71,07	»
33.	Caruso dott. Antonio	»	70,58	»
34.	Di Pietro Giuseppe	»	70 —	»
35.	Buono dott. Raffaele	»	69,79	»
36.	Belvedere dott. Giuseppe	»	69,36	»
37.	Panvini dott. Giuseppe	»	69,27	»
38.	Vaccarella dott. Giuseppe	»	69,08	»
39.	Simeone dott. Mariangelo	»	68,86	»
40.	Lebuis dott. Assuero	»	68,79	»
41.	Fuscà dott. Cesare	»	68,78	»
42.	Curulli dott. Agostino	»	68,77	»
43.	Coverlizza dott. Mario	»	68,22	»
44.	Cassetti dott. Luigi	»	68,06	»
45.	Amelio dott. Enrico	»	67,72	»
46.	Fedele dott. Antonino	»	67,50	»
47.	Finarelli dott. Arnaldo	»	67,42	»
48.	Tollis dott. Aldo	»	67,40	»
49.	Martone dott. Pasquale	»	67,18	»
50.	Cusumano dott. Lorenzo	punti	66,60	su 132
51.	Mancini dott. Rocco	»	66 —	»
52.	Di Campo dott. Michele	»	65,86	»
53.	Gioia dott. Giacomo	»	65,17	»
54.	Magli Francesco	»	65 —	»
55.	Romano dott. Pasquale	»	64,06	»
56.	Garzilli Arnaldo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	64 —	»
57.	Brancati Corrado	»	64 —	»
58.	Salani dott. Aroldo	»	63,63	»
59.	Pastore dott. Ettore, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	63,50	»
60.	Bottaro Pietro	»	63,50	»
61.	Sparano dott. Martino	»	63,33	»
62.	Flacco Fioravante	»	62,24	»
63.	Mammini Domenico	»	62,16	»
64.	Milano Vito	»	61,50	»
65.	Zofrea dott. Giuseppe	»	60,01	»
66.	Ilari Elio	»	60 —	»
67.	Tricomi Quintilio	»	59,50	»
68.	Trapani Leopoldo	»	58,56	»
69.	Ferrari Nicola	»	58 —	»
70.	Cela Arcangelo	»	56,16	»
71.	Tartaglione dott. Silvio	»	55,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1520)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Nomina di membri aggregati delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per aspiranti assuntori indetti dal direttore compartimentale di Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, concernente il regolamento d'attuazione della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visti i bandi in data 4 luglio 1963, con i quali il direttore compartimentale di Bologna indice tre concorsi pubblici per titoli ed esami a ventidue posti di aspiranti all'incarico di assuntore di stazione, a sedici posti di aspiranti all'incarico di assuntore di fermata e di posti blocco in piena linea e a duecentotrentotto posti di aspirante all'incarico di assuntore di passaggio a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea, da inscrivere nella Sezione I, II e III dell'albo per il Compartimento medesimo;

Viste le proprie deliberazioni n. 39, 40 e 41/P.2.1.1. del 22 novembre 1963, con le quali vengono rispettivamente nominate le Commissioni esaminatrici per l'espletamento dei ripetuti concorsi;

Viste le designazioni fatte dal suddetto direttore compartimentale;

Delibera:

Il revisore superiore Stramigioli Carlo, il capo tecnico principale Federici Alfonso e l'interprete principale Caminati dottor Enzo, sono nominati membri aggregati delle Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui alle premesse, rispettivamente per le prove facoltative di telegrafo e di blocco nonchè di lingua tedesca.

Roma, addì 1º febbraio 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(1290)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di due borse di studio per « ricercatore » presso il laboratorio di ricerche idrologiche dello Stabilimento termale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Viterbo.

Bando di concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di due borse di studio per « ricercatore » presso il laboratorio di ricerche idrologiche dello Stabilimento termale dell'I.N.P.S. di Viterbo.

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di due borse di studio — della durata di sei mesi ciascuna — destinate a medici che intendano svolgere compiti di « ricercatore » presso il laboratorio di ricerche idrologiche dello Stabilimento termale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Viterbo.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia, specializzati in idrologia medica o forniti di titoli specifici in idrologia medica, i quali non abbiano superato il trentaduesimo anno di età alla data del 31 marzo 1964. I concorrenti di sesso maschile dovranno avere assolto, alla stessa data, gli obblighi militari qualora non ne siano esenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero) in Roma, via Giulio Romano, 46, entro e non oltre il 31 marzo 1964. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare le complete generalità, il luogo e la data di nascita, nonchè l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso.

Dovranno inoltre dichiarare nella medesima domanda:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);

c) l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione all'albo professionale.

La domanda dovrà essere corredata del certificato di laurea con la votazione riportata nelle singole discipline e del diploma di specializzazione in idrologia medica (oppure di titoli specifici in idrologia medica), nonchè della documentazione comprovante gli altri eventuali titoli di studio, le pubblicazioni, i titoli accademici ed i titoli di carriera.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il termine del 31 marzo 1964 (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali), nè sarà presa in considerazione la documentazione, concernente i titoli del concorrente, che pervenga dopo il termine predetto.

Parimenti non saranno ammessi al concorso quei candidati che, anche se in tempo utile, presentino le relative domande ad Amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4.

Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica di laboratorio;

b) in un colloquio sulla materia dell'idrologia medica;

c) nella lettura e nella traduzione orale di un brano di opera scientifica, in lingua inglese o in lingua tedesca, a scelta del candidato.

Per ciascuna prova di esame la Commissione giudicatrice — nominata dal presidente dell'Istituto — dispone di un massimo di dieci punti e per la valutazione dei titoli di un massimo di trenta punti complessivamente.

La Commissione stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, che dovrà avvenire prima che siano effettuate le prove di esame.

Art. 5.

La Commissione formerà una graduatoria di tutti i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi in ciascuna prova di esame ed almeno trentasei punti complessivamente. In caso di parità di punteggio totale, i concorrenti saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine determinato dal punteggio complessivo riportato nelle prove di esame. In caso di ulteriore parità, l'ordine di precedenza sarà stabilito in base alla votazione riportata nell'esame di laurea e, a parità di tale votazione, sarà data la precedenza al concorrente più anziano.

Le borse saranno conferite ai concorrenti classificati al primo ed al secondo posto della graduatoria. Nel caso di rinuncia alla borsa o di revoca della relativa concessione, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 8, il concorrente sarà sostituito, nel godimento della borsa, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto invito in tal senso, i seguenti documenti in bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli vincitori di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva;

e) diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia notarile;

f) certificato di iscrizione nell'albo professionale.

Art. 7.

L'importo di ciascuna borsa di studio è di L. 480.000 (quattrocentottantamila) nette, pagabili in sei rate mensili posticipate di L. 80.000 (ottantamila). Ai borsisti potrà essere consentito di fruire del vitto presso lo Stabilimento termale di Viterbo, dietro ritenuta, sull'importo della borsa, della quota prevista per il personale estraneo allo stabilimento termale, quota che presentemente è di L. 550 per ciascun pasto.

Art. 8.

I borsisti, sotto la direzione del direttore sanitario dello stabilimento termale, devono attendere ai compiti di « ricercatore » e, in particolare, collaborare a ricerche originali di carattere clinico-sperimentale sulle malattie che portano ad invalidità al lavoro, trattabili con la terapia idrologica.

I borsisti sono soggetti alla osservanza delle norme interne dello Stabilimento termale.

Ai borsisti è fatto obbligo, durante il periodo di godimento della borsa, di stabilirsi in Viterbo, di dedicare al laboratorio di ricerche una continuativa ed intensa attività, secondo le norme e le modalità che saranno fissate dal direttore dello Stabilimento termale, e di astenersi da qualsiasi impegno e attività professionale o impiegatizia.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente, la concessione della borsa è revocata, con provvedimento definitivo della Direzione generale, su proposta del direttore sanitario dello Stabilimento termale. Analogo provvedimento è adottato, con la medesima procedura, nei confronti del borsista che tenga un comportamento scorretto o commetta gravi atti di indisciplina.

Art. 9.

La concessione della borsa potrà essere rinnovata, al massimo per sei mesi, nell'anno 1965, con provvedimento della Direzione generale, su proposta motivata del Direttore sanitario dello Stabilimento termale di Viterbo.

Roma, addì 18 gennaio 1964

Il direttore generale: CATTABRIGA

(1851)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinari condotti vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale di data 22 febbraio 1962, n. 9;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2853-1717/36-V di data 2 dicembre 1963, relativa alla designazione dei membri della Commissione giudicatrice del concorso a cinque condotte veterinarie della provincia di Trento;

Decreta:

Sono nominati membri della Commissione giudicatrice del concorso a cinque condotte veterinarie, bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale di data 22 febbraio 1962, n. 9, i signori:

a) Pace dott. Silvio, segretario generale della provincia di Trento;
b) Fava dott. Angiolino, veterinario provinciale di Trento;
c) Menzani prof. Cesare, docente presso l'Università di Padova;
d) Seren prof. Ennio, quale rappresentante dell'Ordine dei veterinari;
e) Donati dott. Antonio, quale veterinario condotto scelto sulle terne proposte dai Comuni interessati;
f) Zeni dott. Franco, funzionario dell'Amministrazione provinciale di Trento, quale segretario.

Trento, addì 27 gennaio 1964

Il Presidente della Giunta provinciale: KESSLER

(1293)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 02185 dell'11 aprile 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1962;
Visto il proprio decreto n. 05743 del 18 ottobre 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;
Visti i verbali della Commissione anzidetta, nonchè la graduatoria generale delle candidate idonee formulata dalla Commissione stessa;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale delle candidate che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. De Giovanni Luigia Maria . . punti 60,47 su 100
2. Botrugno Maria . . » 56,12 »
3. Preite Lucia Addolorata . . » 54,66 »
4. De Lorenzo Addolorata . . » 54,45 »
5. Coperchini Anna . . » 53,90 »
6. Guglielmo Lucia . . » 53,78 »
7. Vergari Romilda . . » 53,55 »
8. Grassi Maria Addolorata . . » 52,95 »
9. Negro Jolanda . . » 50,47 »
10. Cavalera Anna . . » 48,20 »
11. Del Coco Maria . . » 46,00 »
12. Cimino Elena . . » 45,34 »
13. Ancora Cristina . . » 45,20 »
14. Surano Cristina . . » 45,03 »
15. Coppola Carmela . . » 44,10 »
16. Baccaro Cosima . . » 43,82 »
17. Leo Anna . . punti 42,91 su 100
18. Marsina Giuliana . . » 42,57 »
19. Cacciatore Michela Lina . . » 42,43 »
20. Rossetti Maria . . » 40,91 »
21. Politi Concetta . . » 40,65 »
22. Tempesta Rita . . » 40,00 »
23. D'Errico Biagina . . » 37,84 »
24. Cassano Maria . . » 37,82 »
25. Aloisi Carmela . . » 37,63 »
26. Alemanno Giovanna . . » 36,81 »
27. Monticchio Anna . . » 36,80 »
28. Lacorte Grazia . . » 35,33 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 3 febbraio 1964

Il medico provinciale: MAGLIARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia di Lecce al 30 novembre 1962;
Viste le preferenze per le sedi messe a concorso indicate dalle candidate risultate idonee;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche di seguito a fianco di ciascuna indicate:

1) De Giovanni Luigia Maria: Campi Salentina (1ª condotta);
2) Botrugno Maria: Taurisano;
3) Preite Lucia Addolorata: Melpignano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 3 febbraio 1964

Il medico provinciale: MAGLIARI

(1831)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Ventimiglia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2671 in data 1° agosto 1963, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Ventimiglia;
Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 3733 del 24 ottobre 1963 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 290 del 7 novembre 1963;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso citato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

Giuseppe Rebaudo, punti 121,50 su 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e del comune di Ventimiglia.

Imperia, addì 30 gennaio 1964

Il medico provinciale: TRILLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 332, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Ventimiglia;
Vista la domanda del candidato;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posto di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296:

Decreta:

Il dott. Giuseppe Rebaudo è nominato, in via di esperimento per un biennio, al posto di ufficiale sanitario di Ventimiglia.
Il predetto Sanitario dovrà assumere servizio presso il comune di Ventimiglia entro e non oltre quindici giorni dalla notifica del presente decreto, con l'avvertenza che, in difetto, sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di questo Ufficio e del comune di Ventimiglia.

Imperia, addì 30 gennaio 1964

Il medico provinciale: TRILLO

(1521)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Avellino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4431 del 27 settembre 1963, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1962;
Preso atto del decesso del prof. Antonio Tizzano, avvenuto in Napoli il 12 c.m.;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sua sostituzione con il prof. Mario Mazzeo, libero docente di igiene, professore fuori ruolo;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il componente della Commissione a suo tempo nominata con il decreto descritto in narrativa, prof. Antonio Tizzano, viene sostituito con il prof. Mario Mazzeo, libero docente in igiene, professore fuori ruolo.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Napoli.

Avellino, addì 27 gennaio 1964

Il medico provinciale: RAIMONDI

(1291)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5321 in data 20 novembre 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso, per titoli ed esami, ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1962;
Preso atto che le vincitrici Capponi Taddei Emilia, Ruspetti Wanda e Piccini Assuntina hanno rinunciato alla predetta condotta;
Considerato che occorre assegnare la condotta vacante alla candidata che segue in graduatoria secondo l'ordine di preferenza indicata;
Visto l'articolo 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La candidata Cosci Carmela è dichiarata vincitrice della condotta di Strove del comune di Monteriggioni.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni, all'albo di quest'Ufficio e del Comune interessato.

Siena, addì 27 gennaio 1964

(1218) *Il medico provinciale:* JERVOLINO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria approvata con proprio decreto 19 agosto 1963, n. 2598;
Visto il proprio decreto, in data 19 agosto 1963, n. 2598, con il quale sono state assegnate le sedi delle vincitrici dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1961;
Visto il proprio decreto n. 3584 dell'11 ottobre 1961 di variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia;
Visto il proprio decreto n. 10 del 9 gennaio 1964 di variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia;
Visto l'atto deliberativo n. 116 del 22 dicembre 1963, adottato dall'Amministrazione del comune di Apecchio e sottoposto al controllo di legge, e mediante il quale viene disposto il trasferimento della titolare dalla 2ª condotta alla 1ª condotta del citato Comune;
Considerato che, per effetto del succitato provvedimento, si è resa vacante la 2ª condotta ostetrica di Apecchio;
Riconosciuto che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta alla concorrente che vi ha diritto secondo l'ordine di graduatoria e le indicazioni preferenziali risultanti dalla domanda di ammissione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alla sottonotata ostetrica è assegnata la condotta a fianco di essa indicata:

Sgrignani Sigismonda: Apecchio (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Pesaro, addì 29 gennaio 1964

(1528) *Il medico provinciale:* CAVINA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Variante alla graduatoria della vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Sanremo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 4914 e 4915 del 13 dicembre 1963, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al posto di ostetrica condotta nel comune di Sanremo al 30 novembre 1962, nella provincia di Imperia, ed è stata assegnata la condotta ostetrica alla candidata dichiarata vincitrice;

Visto che l'ostetrica Garberi Maria, vincitrice della condotta del comune di Sanremo ha comunicato di rinunciare al posto assegnatole;

Visto che l'ostetrica Volpi Ottavia, che segue in graduatoria l'ostetrica Maria Garberi, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta sumenzionata;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n. 4915 del 13 dicembre 1963, l'ostetrica Volpi Ottavia è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Sanremo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, della prefettura di Imperia e del comune di Sanremo.

Imperia, addì 27 gennaio 1964

Il medico proviciale: TRILLO

(1162)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Frosinone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4266 del 7 settembre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Alatri e di Sora;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Consiglio dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e quelle dei Comuni interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Alatri e di Sora, è costituita come segue:

Presidente:

Bevilacqua dott. Pasquale, vice prefetto.

Componenti:

Del Vecchio prof. Vittorio, ordinario di igiene presso l'Università degli studi di Roma;

Ruggieri prof. Pasquale, docente universitario in patologia medica;

Siggia prof. Salvatore, medico provinciale di Frosinone;

Cioffi dott. Giuseppe, ufficiale sanitario capo dell'Ufficio sanitario comunale di Frosinone.

Segretario:

Manzi dott. Renato, consigliere della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima che sia decorso un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, che viene, altresì, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Frosinone, addì 31 gennaio 1964

(1357) *Il medico provinciale*: SIGGIA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 745-*bis* in data 11 marzo 1961, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso per la copertura delle condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1959;

Vista la nota n. 408/11.4 Div. Gab. del 18 gennaio 1964, con la quale il prefetto di Livorno designa quale presidente della Commissione il vice prefetto vicario dott. Raffaele Boselli in sostituzione del vice prefetto dott. Alberto De Marchi trasferito ad altra sede;

Visto l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Alberto De Marchi, presidente della Commissione giudicatrice di cui alle premesse, è sostituito dal dott. Raffaele Boselli, in servizio presso la prefettura di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Livorno, addì 22 gennaio 1964

(1161) *Il medico provinciale*: SIMOLA

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.